SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 254

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 ottobre 2007.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi.

07A09822

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2007 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

07A10296

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Montaquila e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montaquila (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montaquila (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fmo all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montaquila (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1709/2-28-3/ Area II del 30 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montaquila (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Leonardo Bianco.

Roma, 10 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cercola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cercola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cercola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Fasano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fmo all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cercola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 ottobre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2116/Area II/EE.LL. del 22 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cercola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Fasano.

Roma, 10 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Secrieru Ion, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni (Repubblica Moldova) il 26 gennaio 1964, cittadino moldavo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale moldavo di ingegnere-costruttore conseguito in data 26 giugno 1986 presso l'Istituto Politecnico di Chisinau (Repubblica Moldova) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal richiedente non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta

per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato dalla Questura di Roma in data 25 luglio 2005 valido fino al 25 luglio 2007;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto, ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Secrieru Ion, nato a Nisporeni Gaureni (Repubblica Moldova) il 26 gennaio 1964, cittadino moldavo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale - e dell'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al compimento di un tirocinio di adattamento su urbanistica per un periodo di sei mesi; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale, per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materie di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A10211

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mahboobi Homa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 24 luglio 2006 con il quale si riconosceva il titolo professionale di biologo conseguito in Turchia dalla sig.ra Mahboobi Homa, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Vista l'istanza della sig.ra Mahboobi Homa, pervenuta in data il 6 giugno 2007, con la quale chiedeva che la prova attitudinale, applicata sia sostituita da un tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che, alla luce della disciplina di cui sopra, sia necessario sottoporre la richiedente ad un tirocinio di adattamento di mesi tre;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mahboobi Homa, nata il 21 settembre 1965 a Teheran (Iran), cittadina iraniana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 3 mesi. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze della seguente materia: legislazione professionale e codice deontologico italiano.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A10212

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Capuozzo Eleonora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Capuozzo Eleonora, nata a Napoli (Italia) il 2 novembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Capuozzo ha conseguito il titolo accademico di laurea in scienze politiche presso l'Istituto universitario Orientale di Napoli in data 22 maggio 2001;

Considerato che ha inoltre conseguito il diploma *post-lauream* «Diploma in Psychology for graduates» presso la «London Guildhall University» nel luglio 2003, un diploma in «Counselling» rilasciato dal «Rusland College» nel novembre 2002;

Preso atto che la richiedente è iscritta in qualità di «Graduate member» presso il «British Counselling» dal 1° settembre 2003, e presso «The British Psychological Society» dal 15 novembre 2006;

Preso atto che l'istante è in possesso di una formazione regolamentata così come prevista dall'art. 3, lettera *b)* della direttiva 89/48/CEE, come risulta da dichiarazione del «Department for Education and Skills» britannica datata 11 giugno 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 21 novembre 2006 e 22 giugno 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale corrispondente al percorso formativo e professionale richiesto per l'iscrizione alla sez. A;

Considerato che le lacune emerse non possano essere colmate con l'applicazione di misure compensative;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione B settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Capuozzo Eleonora nata a Napoli (Italia) il 2 novembre 1976, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi - sezione B settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» - l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

La domanda di iscrizione nella sezione *A* dell'albo degli psicologi è respinta, per le motivazioni sopra esposte.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10264

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Ideal Park», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIREZIONE V PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Ideal Park» costituita in data 7 ottobre 1997, codice fiscale n. 05385811004, con sede in Roma, è stata sciolta e posta in liquidazione il 26 settembre 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Albert Amedee Marcucilli;

Vista la relazione di ispezione ordinaria del 17 novembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Daniela Auriemma, nata a Napoli il 12 luglio 1973, con studio in Roma, via Cesare Balbo n. 23, è nominata liquidatore della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Ideal Park» con sede in Roma, in sostituzione del sig. Albert Amedee Marcucilli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10213

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oceania - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIREZIONE V PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «Oceania - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» costituita in data 5 dicembre 1988, codice fiscale n. 03512921002, con sede in Roma, è stata sciolta e posta in liquidazione il 30 ottobre 2000 e che con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Roma n. 32 del 17 febbraio 2006, è stata nominata liquidatore la dott.ssa Maria Maddalena Miuccio;

Preso atto che con lettera datata 12 settembre 2006 il suddetto liquidatore ha comunicato agli organismi interessati di rinunciare all'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Daniela Auriemma, nata a Napoli il 12 luglio 1973, con studio in Roma, via Cesare Balbo n. 23, è nominata liquidatore della società cooperativa «Oceania - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, in sostituzione della dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, rinunciataria.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10214

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. Edilizia Zeffiro a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIREZIONE V PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Soc. coop. Edilizia Zeffiro a r.l.» costituita in data 20 febbraio 1992, codice fiscale n. 04262841002, con sede in Roma, è stata sciolta e posta in liquidazione l'8 febbraio2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Giancarlo Mauro;

Visto la relazione di mancata revisione del 19 ottobre 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Daniela Auriemma, nata a Napoli il 12 luglio 1973, con studio in Roma, via Cesare Balbo n. 23, è nominata liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. edilizia Zeffiro a r.l.» con sede in Roma, in sostituzione del sig. Giancarlo Mauro.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10215

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tre Stelle società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Morbegno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 22 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tre stelle società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio), codice fiscale n. 00772280145, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, domiciliato in Milano, piazza Cinque Giornate n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10260

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroclear società cooperativa», in Rogeno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 5 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euroclear società cooperativa», con sede in Rogeno (Lecco), codice fiscale n. 02611910130), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, domiciliato in Milano, piazza Cinque Giornate n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10261

DECRETO 20 novembre 2007.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «I.C.M.A. s.a.s. Industria costruzione modelli e attrezzature», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 23 giugno 1983, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.a.s. Pianelli e Traversa (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto in data 31 agosto 1983 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla:

Denominazione:	Industria costruzione modelli e attrezzature in sigla I.C.M.A. - s.a.s. di Orfeo Pianelli e C.
Forma giuridica:	Società in accomandita semplice
Sede legale:	Torino, via Assarotti, 3 - cap. 10122
Codice fiscale:	n. 01026390011
Numero REA:	TO-482258

con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: prof. Stefano Bozzi, dott. Pier Vittorio Vietti e dott. Fermo Andrea Martinelli;

Visto il proprio provvedimento in data 7 luglio 2006 con il quale è autorizzato il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della I.C.M.A. - s.a.s. di Orfeo Pianelli e C., in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 213 della L.F.;

Vista l'istanza in data 20 luglio 2007 con la quale il Collegio commissariale comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della I.C.M.A. - s.a.s. di Orfeo Pianelli e C. - in a.s., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della società è stata trasferita in Torino, via Po, 14;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Industria costruzioni modelli e attrezzature, in sigla I.C.M.A. - s.a.s. di Orfeo Pianelli e C. - in a.s., con sede legale in Torino, via Po, 14.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A10263

DECRETO 21 novembre 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «Europol Guardie - Corpo di Vigilanza S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 31 ottobre 2007 con il quale il Tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Europol Guardie - Corpo di Vigilanza S.p.a.» in liquidazione, con sede in Roma;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Europol Guardie - Corpo di Vigilanza S.p.a.» è nominato commissario il prof. avv. Franco Paparella, nato a Campobasso, il 10 dicembre 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10262

DECRETO 23 novembre 2007.

Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007;

Visto il documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007, recante orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 207/2007, trasmessa con nota del 2 ottobre 2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 125/2007;

Considerati gli esiti della consultazione effettuata, in data 18 ottobre 2007, con le associazioni degli operatori di settore e i soggetti istituzionali interessati;

Considerato che la direttiva 2003/54/CE individua il «fornitore di ultima istanza» come strumento a disposizione degli Stati membri per garantire la continuità del servizio a clienti temporaneamente sprovvisti di un fornitore e che il servizio in parola risulta essere svolto nella maggior parte degli Stati membri dal distributore presente nella specifica area territoriale;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal legislatore italiano, consente di contemperare le citate esigenze di tutela dei clienti, sotto il profilo della qualità del servizio e della garanzia della fornitura, con quelle di tutela della concorrenza, tenuto conto dell'assetto della distribuzione elettrica sul territorio nazionale;

Considerato che le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia devono essere definite, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei consumatori al mercato libero;

Considerato che, alla data di emanazione del presente decreto, non sono ancora compiutamente definite le modalità per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai casi di morosità da parte dei clienti finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia;

Ritenuto opportuno individuare, ai fini della tutela della concorrenza, condizioni e requisiti che favoriscano la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, anche attraverso criteri che consentano l'individuazione di aree di ampiezza inferiore a quanto proposto;

Ritenuto che, in relazione alla diversa ampiezza delle aree territoriale, sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio ad un unico esercente di area, superando così anche le difficoltà connesse all'assegnazione a ciascun esercente dei punti di prelievo da servire;

Tenuto conto che l'individuazione delle dimensioni delle aree territoriali risponde anche all'esigenza di contenimento dei costi del servizio e che il criterio della omogeneità del numero dei punti di prelievo di cui alla proposta possa considerare in alternativa l'omogeneità rispetto ai consumi, in modo da favorire una maggiore partecipazione alle gare attraverso la riduzione del rischio nella formulazione dell'offerta;

Ritenuto che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere all'esercente sia preferibile sommare al valore dell'energia i costi non direttamente funzione di prezzo, in tal modo rendendo anche indipendente la remunerazione dalla capacità previsionale di mercato;

Ritenuto necessario, ai fini della tutela del cliente finale, che l'esercente il servizio di salvaguardia sia sele-

zionato tra soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e capacità tecnico-economica di svolgere il servizio stesso;

Ritenuto opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia affidata ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto indipendente dai soggetti operanti nelle attività di produzione e vendita di energia elettrica;

Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per gli esercenti il servizio di salvaguardia, risultanti in esito alle procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti riforniti sia molto piccolo e tale da non garantire la copertura dei costi fissi di commercializzazione;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e del trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti la salvaguardia ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle medesime procedure;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto.

2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia è erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, per il primo periodo di applicazione.

Art. 2.

Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia

1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi:

a) il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;

b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti ad una medesima zona oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone, come definite dal Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato;

c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o più regioni.

2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del comma 1 possono essere diverse con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.

3. L'Autorità individua le aree territoriali di cui al comma 1 e definisce le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata nei dodici (12) mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella salvaguardia e per i quali non sia stato ancora comunicato il recesso dal servizio di salvaguardia alla fine del mese precedente all'effettuazione delle gare, per gruppi di categorie omogenee.

Art. 3.

Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia

1. Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.

2. L'Autorità, entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra l'altro:

a) il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;

b) i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacità tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;

c) le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare;

d) le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio.

3. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, rispetto al quale sono disposti a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata.

4. Acquirente Unico, in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.

5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salva-

guardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale è svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.

Art. 4.

Corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata dal cliente in salvaguardia

1. All'esercente il servizio di salvaguardia è riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:

a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;

b) la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006.

2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.

3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra:

a) un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti; e

b) il prodotto tra:

i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e

ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.

4. L'Autorità definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e definisce le modalità di copertura del relativo onere a carico all'utenza in salvaguardia.

Art. 5.

Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia

1. Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3.

2. L'esercente la salvaguardia è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente:

la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia;

i riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia;

le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;

l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalità e tempi individuati dall'Autorità.

2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente all'esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.

3. In prima applicazione, al fine di assicurare la continuità della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.

4. Ferme restando disposizioni in materia emanate dall'Autorità, sono fatti salvi i crediti vantati dagli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia nei confronti dei clienti dell'area territoriale alla data di subentro dell'esercente aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10241

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 novembre 2007.

Disposizioni attuative dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante «Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante «Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta», di seguito denominata «legge»;

Visto l'art. 3, comma 11, della legge che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti della disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge che prevede la corresponsione del contributo in conformità alla decisione della Commissione europea n. 2002/868/CE del 17 luglio 2002, con la quale la Commissione ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge n. 51/2001 subordinatamente al rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della decisione medesima;

Visto il «Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2002;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 12;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE ed in particolare l'art. 3;

Considerato che, con nota prot. Div. 7/2005 del 30 dicembre 2005, i benefici di cui all'art. 3 della legge, in quanto comportano elementi di aiuto a favore delle imprese, sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;

Vista la decisione C(2007) 307 def. del 7 febbraio 2007 con la quale la Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune il regime di aiuti di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 2006;

Considerata la necessità di provvedere all'applicazione dell'art. 3 della legge, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e della predetta decisione;

Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla legge risultano insufficienti a coprire le richieste di contributo alla demolizione di cui si prevede la presentazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario stabilire i criteri di attribuzione dei benefici, al fine di assicurare una corretta applicazione della legge, con l'osservanza dei principi di efficacia, economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

Considerato che l'art. 3, comma 11, della legge stabilisce che l'attribuzione dei benefici di cui al medesimo art. 3 debba essere basata sulla data di inizio dei lavori di demolizione e che, pertanto, siffatto disposto debba utilmente applicarsi, nel caso di specie, come criterio di base per le iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali a tale data risulti disponibile il quadro di insieme delle varie iniziative;

Considerata l'opportunità di indicare, in via sussidiaria, quali successivi criteri di attribuzione, la data di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il contributo e, in subordine, la vetustà del naviglio da demolire;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la concessione del contributo in via provvisoria, le imprese interessate presentano, a pena di inammissibilità del beneficio, apposita istanza al Ministero dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando tutti gli elementi di individuazione della nave. In caso di iniziative di demolizione avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine decorre dalla data di inizio dei lavori di demolizione. Non sono prese in considerazione istanze presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

2. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate presentano, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione. L'istanza deve essere corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori. Tale periodo si computa dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel caso di iniziative di demolizione ultimate anteriormente a tale data.

3. Le ulteriori indicazioni sulla modalità di presentazione delle istanze sono rese pubbliche in via amministrativa.

Art. 2.

1. Per le iniziative la cui istanza sia pervenuta al Ministero dei trasporti nel termine di cui al precedente art. 1, comma 1, il contributo è concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio. A parità di data di inizio dei lavori di demolizione, la precedenza viene accordata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.

2. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora pari grado di priorità, viene data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetustà della nave da demolire, riferita alla data di entrata in esercizio di cui all'art. 3, comma 3, della legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro dei trasporti: BIANCHI

07A10281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2007.

Cambiamento della ragione sociale da «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - DI.VA.P.R.A.» a «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visto il decreto di riconoscimento al «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali DI.VA.P.R.A.» dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari protocollo n. 38259 del 1° dicembre 2004;

Vista la nota protocollo n. 271/2005 del 17 novembre 2005 con la quale il centro in questione comunica il cambiamento della ragione sociale da «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali DI.VA.P.R.A.» a «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova», con sede legale in Grugliasco (Torino), via Leonardo Da Vinci, 44, mantiene il riconoscimento ottenuto con il decreto ministeriale protocollo n. 38259 del 1° dicembre 2004 dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi;
lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.

2. Il riconoscimento ufficiale di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1, comma 1, ha validità fino alla data del 5 maggio 2008.

2. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nonché il pagamento delle tariffe in vigore.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10201

DECRETO 26 ottobre 2007.

Cambiamento della ragione sociale da «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» a «A.S.T.R.A. - Innovazione e Sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visto il decreto di riconoscimento al «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari protocollo n. 39014 del 10 marzo 2005;

Vista la nota protocollo NG/177 dell'8 agosto 2007 con la quale il centro in questione comunica il cambiamento della ragione sociale da «Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura - C.A.T.E.V.» a «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)», con sede legale in Faenza (Ravenna), via Tebano, 45, mantiene il riconoscimento

ottenuto con il decreto ministeriale protocollo n. 39014 del 10 marzo 2005 dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzioni sementi;

enologico;

microbiologia enologica;

analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

2. Il riconoscimento ufficiale di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1, comma 1, ha validità fino alla data del 13 settembre 2008.

2. Il centro «A.S.T.R.A. - Innovazione e sviluppo S.r.l. (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale)», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nonché il pagamento delle tariffe in vigore.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10202

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Verona e di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione .ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del d. lgs. n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate del 14 maggio 2007 nella provincia di Vicenza;

grandinate del 27 maggio 2007 nella provincia di Verona;

Visto il piano assicurativo agricolo nazionale per il 2007, approvato con decreto 27 dicembre 2006, in cui le produzioni di erba medica sono ammesse alla copertura assicurativa agevolata;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Verona: grandinate del 27 maggio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Badia Cala Vena, San Mauro di Saline, limitatamente ai danni a carico di prati e prati- pascolo.

Vicenza: grandinate del 14 maggio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Asiago, Enego, Gallio, Roana, limitatamente ai danni a carico di prati e prati-pascolo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10223

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione .ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del d. lgs. n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

tromba d'aria dell'8 agosto 2007 nella provincia di Cremona;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicata provincia per effetto dei danni alle stutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Cremona: tromba d'aria dell'8 agosto 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Isola Dovarese, Ostiano, Pessina cremonese, Volongo.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10224

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine, per il 10 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandanclo a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate del 10 luglio 2007 nella provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli Venezia-Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, elencati a fianco delle sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Udine: grandinate del 10 luglio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Reana del Roiale, Tarcento, Treppo grande.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10225

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine, per il 20 agosto 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C3 19/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Fulmine del 20 agosto 2007 nella provincia di Udine.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Udine, fulmine del 20 agosto 2007; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Ovaro.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10226

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C3 19/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 9 luglio 2007 nella provincia di Mantova.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Provincia di Mantova: tromba d'aria del 9 luglio 2007; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Monzambrano, Solferino.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10227

DECRETO 20 novembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 26 maggio 2007 al 27 maggio 2007 nella provincia di Venezia.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Provincia di *Venezia*: piogge alluvionali dal 26 maggio 2007 al 27 maggio 2007; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A10228

DECRETO 22 novembre 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Taleggio» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Taleggio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Taleggio»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Taleggio» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Taleggio»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 novembre 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Taleggio» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Taleggio».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 22 novembre 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 22 novembre 2004, al Consorzio per la tutela del formaggio «Taleggio» DOP, con sede in Bergamo, largo Belotti n. 16 (c/o C.C.I.A.A. di Bergamo), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Taleggio».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 novembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10258

DECRETO 23 novembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 9 luglio 2003 al «Laboratorio enochimico Unione Italiana Vini - Soc. coop. di Firenze», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio. del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 9 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 22 luglio 2007 con il quale il «Laboratorio Unione Italiana Vini - Soc. coop. di Firenze», ubicato in Firenze, via Aretina n. 169 è stato autorizzato per tre anni al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, anche ai fini della esportazione, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Visto il decreto 10 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006 con il quale al predetto «Laboratorio Unione Italiana Vini - Soc. coop. di Firenze», è stata rinnovata l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo;

Visto il decreto 11 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2006 con il quale al predetto «Laboratorio Unione Italiana Vini - Soc. coop. di Firenze», è stata ulteriormente rinnovata l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2010 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo;

Considerato, che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, ha comunicato con nota datata 21 novembre 2007, numero di protocollo 30407/07/PB/ep che il laboratorio in argomento in data 15 ottobre 2007 ha rinunciato all'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 9 luglio 2003, rinnovata con decreto 10 aprile 2006 e ulteriormente rinnovata con decreto 11 dicembre 2006, al «Laboratorio Unione Italiana Vini - Soc. coop. di Firenze», ubicato in Firenze, via Aretina n. 169, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il esente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10234

DECRETO 23 novembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 2 luglio 2001 al laboratorio «ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», ubicato in Verona, via Dominutti s.n., è stato autorizzato per tre anni al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, anche ai fini della esportazione, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Visto il decreto 3 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale al predetto «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», è stata rinnovata l'autorizzazione triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo;

Visto il decreto 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 con il quale al predetto «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», è stata ulteriormente rinnovata l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2008 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo;

Considerato, che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, ha comunicato con nota datata 21 novembre 2007, numero di protocollo 30396/07/PB/ep che l'accreditamento al laboratorio in argomento è stato sospeso in data 1º agosto 2007;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 2 luglio 2001, rinnovata con decreto 3 agosto 2004 e ulteriormente rinnovata con decreto 24 maggio 2007, al «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», ubicato in Verona, via Dominutti s.n., al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale. LA TORRE

07A10235

DECRETO 23 novembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 2 luglio 2001 al laboratorio «ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2001 con il quale il «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», ubicato in Verona, via Dominutti s.n., è stato autorizzato per tre anni al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Visto il decreto 4 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004 con il quale al predetto «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», è stata rinnovata l'autorizzazione triennale a decorrere dal 22 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo:

Visto il decreto 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 con il quale al predetto «Laboratorio ARPAV - Dipartimento provinciale di Verona», è stata ulteriormente rinnovata l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2008 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo;

Considerato che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, ha comunicato con nota datata 21 novembre 2007, numero di protocollo 30396/07/PB/ep che l'accreditamento al laboratorio in argomento è stato sospeso in data 1º agosto 2007;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 2 luglio 2001, rinnovata con decreto 4 agosto 2004 e ulteriormente rinnovata con decreto 24 maggio 2007, al «Laboratorio ARPA V - Dipartimento provinciale di Verona», ubicato in Verona, via Dominutti s.n., al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10236

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2007.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1º gennaio 2008-31 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DELLA VITA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1º gennaio 1980;

Visto !'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1º gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554;

24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio:

1º gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1º gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1º gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1º gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1º gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1º gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1º gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1º gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1º gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1º gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 27 comma 10, con la quale, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Vista la legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in € 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001/QdV con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota 15 novembre 2007, n. 7774 dell'Istituto centrale di statistica con la quale viene comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2005, ottobre 2007 è stata di + 3,7%;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare, per il biennio 2008-2009, da € 19,62 a € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media, con un incremento pertanto di € 0,73;

Decreta:

Articolo unico

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1º gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da € 19,62 a € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: MASCAZZINI

07A10295

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 novembre 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da quindici a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota n. 404 del 5 settembre 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 16 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 20 maggio 2002, nella sede principale di Roma, Corso Trieste, 67, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A10265

DECRETO 26 novembre 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia,ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializza-

zione in terapia familiare sistemico-relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Caserta, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2003 con il quale l'istituto suddetto è stato autorizzato a trasferire la sede principale di Caserta;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Napoli via Petrarca, 151, int. 1, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota n. 404 del 5 settembre 2007;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Napoli, via Petrarca, 151, int. 1, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A10266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1716/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10259

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea il giorno 26 ottobre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e UIL-PA, il giorno 26 ottobre 2007, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1716/2007 del 13 novembre 2007, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 19 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10259-bis

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, dell'Ufficio provinciale di Mantova

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 6951 del 9 novembre 2007 del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, per l'intera giornata del 9 novembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di tutto il personale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 2100/2007 in data 19 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova, sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, per l'intera giornata del 9 novembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10210

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Delibera

di adottare il regolamento concernente «le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita» nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;

c) per Uffici, le unità organizzative di cui all'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto legislativo.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del procedimento, nonché agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 4.

Attività pre-istruttoria

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

3. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca una pubblicità ingannevole o una pubblicità comparativa illecita, il responsabile del procedimento, informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità.

Art. 5.

Richiesta di intervento

1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.

2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorità:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pubblicità oggetto della richiesta nonché del professionista che l'ha posta in essere;

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.

3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6.

Avvio dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite di cui al decreto legislativo.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Collegio, in persenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni stabilito dal Collegio.

Art. 8.

Impegni

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità.

2. L'Autorità valuta gli impegni e:

a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;

c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceità di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneità degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 9.

Sospensione provvisoria della pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.

2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio può confermare la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario.

4. II responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

5. La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 10.

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può

derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo art. 11;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11.

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti pubblicità ingannevoli o comparative illecite è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, nonché ai soggetti intervenienti di cui all'art. 10.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati, con provvedimento motivato.

9. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 16.

10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12.

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

3. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

5. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14.

Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15.

Onere della prova

1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo, disponga che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16.

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

Art. 17.

Decisione dell'Autorità

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorità.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.

3. Al fine di assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.

Art. 18.

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa può disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista. L'Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi dell'art. 8 a cura e spese del professionista. In tali casi l'Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata e firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino dell'Autorità.

Art. 20.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

07A10242

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 146/2007, che prevede che l'Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Delibera

di adottare il regolamento concernente «le procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette» nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: CATRICALÀ

Il segretario generale: FIORENTINO

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Codice del Consumo, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;

b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;

c) per Uffici, le unità organizzative di cui all'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del procedimento nonché agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 4.

Attività pre-istruttoria

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, anche al fine di individuare il professionista.

2. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che una pratica commerciale sia scorretta, il responsabile del procedimento, informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile scorrettezza.

Art. 5.

Richiesta di intervento

1. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pratiche commerciali che ritenga scorrette ai sensi del Codice del Consumo.

2. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorità:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta nonché del professionista che l'ha posta in essere;

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.

3. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6.

Avvio dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Art. 7.

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Collegio, in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.

4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

Art. 8.

Impegni

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pratica commerciale.

2. L'Autorità valuta gli impegni e:

a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;

c) nei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale di cui all'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo o in caso di inidoneità degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 9.

Sospensione provvisoria della pratica commerciale

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta.

2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria della pratica commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio può confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale.

4. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.

5. La decisione dell'Autorità di sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Art. 10.

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo art. 11;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11.

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti pratiche commerciali è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, nonché ai soggetti intervenienti di cui all'art. 10.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati, con provvedimento motivato.

9. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'art. 16.

10. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12.

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il Collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.

2. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.

3. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

5. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 14.

Ispezioni

1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo, agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

Art. 15.

Onere della prova

1. Qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, disponga che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale, comunica tale incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16.

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.

Art. 17.

Decisione dell'Autorità

1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorità.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.

3. Al fine di assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.

Art. 18.

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

1. L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista può disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista. L'Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista ai sensi dell'art. 8 a cura e spese del professionista. In tali casi l'Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando la pratica commerciale è indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originaria pratica commerciale.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata e firma digitale e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Al richiedente e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente della pratica commerciale e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino dell'Autorità.

Art. 20.

Autodisciplina

1. I soggetti che, ai sensi dell'art. 27-*ter* del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l'oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

07A10243

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione, alla società Pharma 30 S.r.l., dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 220/2007 del 7 novembre 2007 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Meda (Milano), via Solferino, 42, rilasciata alla società Pharma 30 S.r.l.

07A10257

Sospensione, alla società Modulgrafica Pharma S.r.l. dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 223/2007 dell'8 novembre 2007 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Latina, via Piave, 26 - bg. Piave, rilasciata alla società Modulgrafica Pharma S.r.l.

07A10256

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-283) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.